

VERBALE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 01.02.2024

**PICCOLO TEATRO CITTÀ DI RAVENNA APS VIA CELLA 261 SAN BARTOLO
RAVENNA CF 80007400395 P.IVA 00938980398**

Inizio assemblea ore 20.55

L'assemblea è valida sono presenti 19 soci su un totale dei 29 aventi diritto e nessuna delega

Tutti i consiglieri presenti.

Viene nominato presidente dell'assemblea Mauro Casadio, segretaria Fanti Fabiana

Secondo punto all'ordine del giorno è l'assemblea straordinaria indetta per l'approvazione del nuovo statuto del **PICCOLO TEATRO CITTÀ DI RAVENNA APS**.

Il presidente dell'assemblea spiega le motivazioni del cambio statuto necessario per la iscrizione al RUNT.

Viene data lettura completa del nuovo statuto che viene inserito come parte integrante del presente verbale.

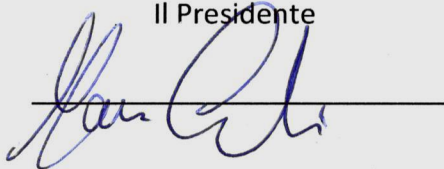
Esaurita la lettura viene messa ai voti la modifica dello statuto che viene approvato all'unanimità

Non essendoci domande o richieste di parola, il presidente previa lettura e approvazione della bozza del presente verbale ne chiede l'approvazione che viene fatta all'unanimità

L'assemblea straordinaria si chiude alle ore 22 .

Ravenna, 01 febbraio 2024

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

Registrato il 25 MAR. 2024 N° 623
Serie 3/ES per Euro
IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale
Il Funzionario
Milandri Mauro



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PICCOLO TEATRO CITTA' DI RAVENNA APS

Art. 1 – Costituzione denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 Giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale, non riconosciuta, denominata Piccolo Teatro Città di Ravenna APS, con sede nel Comune di Ravenna in via Cella 261 (località San Bartolo), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione, la cui durata è illimitata, aderisce alla Confederazione di Azione Popolare Italiana, Ente nazionale per il tempo libero e la promozione sociale.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuo di attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105), prevalentemente a favore degli associati e di terzi, finalizzate alla organizzazione e alla gestione di iniziative culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, nonché delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs n. 117/17.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. organizzare ed allestire spettacoli teatrali in lingua e in dialetto;
2. promuovere, organizzare e gestire ogni forma di sostegno ed affiancamento all'attività teatrale quali corsi di dizione, recitazione, mimica teatrale, ortofonia, scenografia, allestimento;
3. organizzare e gestire rassegne e convegni a tema;
4. promuovere ed organizzare eventi a sostegno delle varie forme di teatro: dei giovani, della pantomima, delle marionette, della musica, della danza e del folklore;
5. collaborare con Enti Pubblici o Privati per iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad essa direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché siano ad esse strumentali e secondarie secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.



Art. 3- Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote di iscrizione e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate patrimoniali o derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (Es. feste, lotterie, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto dello scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati unitamente alla convocazione dell'Assemblea il cui ordine del giorno ne prevede l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

Sono membri dell'Associazione, senza discriminazione alcuna, tutte le persone fisiche, le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le entità senza scopo di lucro che si impegnano a contribuire alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali e di sottostare al suo statuto. Le entità istituzionali senza scopo di lucro possono essere ammesse solo qualora siano già membri dell'Associazione almeno due APS e comunque in un numero massimo pari al 50% delle medesime. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo comunica e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale rifiuto della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta entro trenta giorni dalla data della richiesta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata, entro quindici giorni.

Le domande di ammissione presentate da minorenni, dovranno essere controfirmate da chi esercita la responsabilità genitoriale dell'aspirante socio.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decadenza, nel caso del mancato versamento della quota associativa annuale, nell'entità e nei tempi fissati dal Consiglio direttivo;
- per recesso, che il socio deve comunicare in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e ne dispone l'annotazione sul libro degli associati;
- per decesso;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e/o qualora il socio si renda responsabile di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione da socio è deliberata dal Consiglio Direttivo il quale, prima di procedere, deve contestare per iscritto all'interessato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'Associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata; fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative non sono trasmissibili e rivalutabili.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia previa formulazione scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo. Il socio ne farà richiesta al consiglio direttivo tramite i recapiti ufficiali dell'associazione. Al massimo entro 15 giorni, il socio otterrà un appuntamento con il Presidente o suoi delegati per visionare gli atti ed eventualmente, se richiesto, ottenerne copia.



I soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- Versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi adottati dagli Organi associativi.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro 90 giorni dal sostenimento delle stesse e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo ed entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- Il Presidente

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche elettive sono ricoperte esclusivamente a titolo gratuito.

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni saranno attuate dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. I soci minori di età possono votare nelle assemblee tramite l'esercente la responsabilità genitoriale. Per ogni associato, persona fisica o entità collettiva, in caso di votazioni vale il principio del voto singolo di cui all'Art. 2532, comma 2

del C.C. ed eventuali sue modifiche. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo o da un socio eletto dai presenti.

Le convocazioni debbono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 15 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio consuntivo relativo ad ogni esercizio annuale;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera su eventuali regolamenti interni e loro variazioni;
- Delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- Delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dello Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni relative al rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili anche nei successivi mandati. Possono far parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sostituzione nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea; in mancanza di ratifica sarà la stessa Assemblea, alla prima riunione indetta, a nominare un nuovo consigliere. In ogni caso la persona integrata o nominata, rimarrà in carica fino allo scadere del Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario tesoriere;
- Cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- Predispone il bilancio economico consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Delibera sulle domande di nuova adesione e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'Art. 6 del D,Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio direttivo è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede, e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, convocando contestualmente il Consiglio per la ratifica delle decisioni assunte.

Art. 12 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli Organi, tra i soci, o tra gli Organi e i soci per l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto, deve essere sottoposta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea dei soci a maggioranza dei componenti.

Art. 13 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 – Rinvio

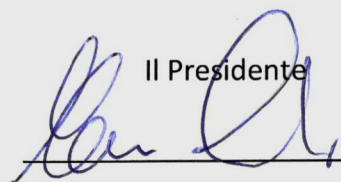
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme vigenti in materia.

Art. 15 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e la operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

RAVENNA, 01 FEBBRAIO 2024


Il Presidente

Il Segretario
